

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione IV - Dell'annotazione

#### **Art. 54 (Rilascio della copia autentica dell'annotazione dell'ordine di grado)**

Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica [56 c. 1° L.T.]; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

#### **Note**

Dal momento che l'annotazione ha lo scopo di garantire il potenziale acquirente o creditore, il rilascio del decreto tavolare che ordina l'annotazione, richiesto dal successivo art. 56 per ottenere l'intavolazione nell'ordine di grado, non può che essere rilasciato in un unico esemplare, facendone menzione nella domanda.